

"SEZIONE CIOFF ITALIA"

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Nello spirito ed in ossequio al disposto dell'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana, con atto costitutivo del 30 aprile 1992 (Repertorio n. 73840, raccolta n. 12085 del Notaio dott. Fausto Puxeddu, registrato a Cagliari il 20.5.1992 al n. 3275), che qui viene richiamato, è stata fondata l'Associazione Italiana delle Organizzazioni di Festival di Folklore e di Arti Tradizionali, denominata "**SEZIONE CIOFF ITALIA**", che di seguito verrà indicata con il termine "Sezione" o "Associazione".

Essa rappresenta la Sezione Nazionale Italiana della più ampia organizzazione mondiale del **C.I.O.F.F.** - Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels - che ha la sede centrale a Confolens in Francia e che collabora permanentemente con l'**UNESCO**, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, in base agli accordi di cooperazione stipulati tra i due Organismi.

L'Associazione dispone in esclusiva, su tutto il territorio nazionale, del logo e del simbolo ufficiale del CIOFF Mondiale.

L'Associazione ha la sede legale presso il Palazzo Frangipane di TARCENTO (Udine).

L'eventuale spostamento della sede, nell'ambito del territorio italiano, non costituisce modifica dello Statuto sociale.

Il domicilio è stabilito presso l'abitazione del Presidente pro-tempore dell'Associazione, legittimato alla legale rappresentanza.

Art. 2

IDENTITA' E NATURA GIURIDICA

La Sezione CIOFF Italia è una Associazione privata, apolitica, apartitica ed aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 3

FINALITA' E SCOPI

La Sezione CIOFF Italia persegue i seguenti scopi generali nell'ambito della cultura popolare e tradizionale, in armonia con i principi e le direttive del CIOFF Mondiale e dell'UNESCO:

- 1) concorrere alla promozione ed alla diffusione della cultura della pace, della convivenza, della fratellanza e dell'amicizia tra i popoli e della tutela dei diritti civili;
- 2) favorire la comprensione internazionale, lo scambio di conoscenze e di esperienze e la salvaguardia delle tradizioni, degli usi e dei costumi delle Genti del mondo, con speciale riguardo alle minoranze "etniche e linguistiche".

In particolare l'Associazione, nel quadro di detti scopi generali, cura:

- a) l'organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, musicali e folkloristiche di rilevanza internazionale;
- b) il coordinamento dei Festival di Folklore, promossi dai suoi membri, con la creazione di "circuiti" e con la predisposizione di un calendario annuale dei Festival della Sezione;
- c) l'attuazione di iniziative tese ad incrementare i rapporti e gli scambi di Gruppi folklorici e musicali con i membri della Sezione;
- d) il coinvolgimento del mondo della scuola e delle giovani generazioni nella propria attività, al fine della riscoperta dei molteplici tesori della "cultura popolare";
- e) la realizzazione di ricerche, studi, convegni scientifici, mostre e pubblicazioni sulle "tradizioni popolari" ed in particolare sulla musica, la danza, il costume ed il canto;
- f) la collaborazione con le altre Sezioni aderenti al CIOFF e con differenti Organismi, Enti ed Istituzioni varie, sia nazionali che internazionali, che perseguono gli stessi scopi ed obiettivi.

Art. 4

MEMBRI

La Sezione CIOFF Italia è costituita dalle Organizzazioni di Festival Internazionali di Folklore, diffusi su tutto il territorio nazionale, che rispondono ai requisiti stabiliti dal CIOFF Mondiale e che di seguito verranno indicati con il termine "membri" o "soci".

Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di ricoprire cariche sociali, i rappresentanti legali (o loro delegati) ed i direttori artistici delle Organizzazioni di cui sopra, fermo restando il principio che il voto per ogni Festival associato è uno solo e che un Festival può esprimere una sola candidatura per le cariche di Presidente Nazionale, di Segretario Generale e di componente il Consiglio Direttivo.

Le modalità e le condizioni di ammissione e di eleggibilità ed i diritti e obblighi degli associati sono stabiliti dalle norme statutarie e regolamentari.

Art. 5

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i membri sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento interno e si impegnano ad accettare i deliberati degli Organi sociali.

I Festival associati devono pagare la quota annuale stabilita dall'Assemblea Ordinaria per tutta la permanenza del vincolo associativo.

La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Non sono ammessi soci temporanei.

L'ammissione di nuovi Festival membri è deliberata dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata del Consiglio Direttivo, dietro domanda documentata inoltrata dai richiedenti secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Regolamento interno.

In caso di comportamenti degli associati, che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio della Sezione o possano essere lesivi dell'immagine della stessa, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) diffida;
- c) espulsione dall'Associazione.

Avverso i provvedimenti suddetti è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dalla data della comunicazione, al Collegio dei Probiviri, che si pronuncerà in via definitiva entro i successivi 15 giorni.

I soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di voto singolo, che compete esclusivamente al rappresentante legale (o suo delegato) del Festival associato;
- di partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall'Associazione;
- di ricevere annualmente il certificato di affiliazione alla Sezione CIOFF Italia e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni connesse.

La qualità di membro si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro la data fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale annuale e comunque entro il 30 aprile di ciascun anno;
- c) provvedimento di espulsione (di cui al sesto comma del presente articolo).

La dichiarazione di decadenza dal titolo di socio è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 6

ORGANI DELLA SEZIONE

Sono Organi della Sezione CIOFF Italia:

- L'ASSEMBLEA GENERALE
- IL PRESIDENTE NAZIONALE
- IL SEGRETARIO GENERALE
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Tutte le funzioni e le prestazioni degli Organi sociali sono gratuite.

Art. 7

L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo avente pieni poteri.

Essa è composta da tutti i Festival associati regolarmente iscritti, che hanno rinnovato l'affiliazione alla Sezione entro la data di svolgimento dell'Assemblea.

Ogni Festival può essere rappresentato in Assemblea da due persone: il rappresentante legale (o suo delegato) e il direttore artistico, nel caso in cui le due figure non coincidano.

Alle riunioni dell'Assemblea possono inoltre partecipare, a titolo consultivo, se non facenti già parte ad altro titolo, i membri fondatori della Sezione di cui all'atto costitutivo del 30 aprile 1992 sopra richiamato all'art. 1.

Non sono ammesse deleghe tra i Festival associati.

L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA è convocata ogni anno entro il mese di aprile. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- b) la presa d'atto della relazione annuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività per l'esercizio finanziario corrente;
- e) l'ammissione di nuovi soci;
- f) la determinazione dell'importo annuale della quota associativa;
- g) la nomina dei Coordinatori di circuito;
- h) l'elezione, ogni quattro anni, con votazioni separate, del Presidente, del Segretario Generale, dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- i) l'esame di quanto altro è stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

All'ASSEMBLEA STRAORDINARIA compete:

- a) la riforma dello Statuto e del Regolamento interno;
- b) lo scioglimento della Sezione.

Oltre che per deliberare sugli argomenti sopra indicati, l'Assemblea può essere convocata in via straordinaria in qualsiasi momento su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri o di almeno due terzi degli associati con diritto di voto.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in sua vece, dal Vice Presidente.

La convocazione è fatta con avviso scritto da spedirsi almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. La lettera deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora della prima e seconda convocazione, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deliberare.

L'Assemblea, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni si assumono per alzata di mano e sono valide a maggioranza semplice dei votanti. A parità di voto è determinante quello del Presidente.

Per le modifiche dello Statuto e del Regolamento interno, per l'ammissione di nuovi membri e per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti con diritto di voto. Per approvare l'eventuale scioglimento della Sezione è richiesta la votazione segreta.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente, mentre funge da segretario verbalizzante il Segretario Generale dell'Associazione.

In caso di Assemblea elettiva, le funzioni proprie della Commissione Verifica Poteri ed i compiti di Scrutatore vengono esperiti da tre membri scelti dall'Assemblea tra i propri componenti, anche senza diritto di voto, purché non siano candidati alle elezioni per la nomina degli Organi statutari della Sezione.

Art. 8

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Viene eletto per scrutinio segreto dall'Assemblea Ordinaria tra i propri componenti.

E' proclamato Presidente della Sezione CIOFF Italia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è il legale rappresentante della Sezione CIOFF Italia a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) convoca l'Assemblea Generale sia Ordinaria che Straordinaria e può presiedere l'Assemblea se designato dalla stessa;

- c) rappresenta la Sezione all'Assemblea Generale del CIOFF Mondiale e di Settore, assistito da membri del Consiglio Direttivo e, se necessario, da persone di sua fiducia (rappresentanti istituzionali, consulenti, interpreti, esperti, ecc.);
- d) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- e) può aprire e chiudere conti bancari e postali e procedere agli incassi;
- f) può conferire deleghe per lo svolgimento di particolari incarichi a componenti del Consiglio Direttivo o a singole persone ed Enti, anche esterni all'Associazione, ferma restando la sua responsabilità;
- g) invita alle riunioni delle Assemblee i rappresentanti, a titolo consultivo, come previsto dall'art. 7, comma 3°, del presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

La carica di Presidente della "Sezione CIOFF Italia" è incompatibile con altre cariche dirigenziali in Organismi Nazionali ed Internazionali extra CIOFF, che perseguono interessi, finalità ed obiettivi contrastanti o concorrenziali a quelli dell'Associazione, restando inteso che scopo primario della stessa è l'organizzazione di Festival CIOFF.

Art. 9

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente della Sezione è coadiuvato nelle sue funzioni da un Segretario Generale, eletto per scrutinio segreto dall'Assemblea Ordinaria tra i propri componenti.

E' proclamato Segretario Generale della Sezione CIOFF Italia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale assolve le mansioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, delle cui riunioni redige i verbali.

Egli svolge normalmente i seguenti compiti:

- a) cura la corrispondenza e l'informazione;
- b) provvede alla esecuzione delle delibere adottate dagli Organi statutari competenti;
- c) segue la realizzazione dei programmi di attività;
- d) organizza le riunioni disposte dal Presidente o da chi ne fa le veci;
- e) tramite i Delegati delle Sezioni Nazionali CIOFF, invita ufficialmente a partecipare ai Festival CIOFF Italiani i Gruppi folklorici stranieri indicati dai Coordinatori di circuito o dai singoli membri;
- f) coordina ed ottimizza l'attività dei Coordinatori di circuito.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Generale, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere del Consiglio Direttivo, designato a ricoprire la carica di Vice Segretario Generale.

La carica di Segretario Generale della "Sezione CIOFF Italia" è incompatibile con altre cariche dirigenziali in Organismi Nazionali ed Internazionali extra CIOFF, che perseguono interessi, finalità ed obiettivi contrastanti o concorrenziali a quelli dell'Associazione, restando inteso che scopo primario della stessa è l'organizzazione di Festival CIOFF.

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Sezione è retta da un Consiglio Direttivo composto, oltre che dal Presidente e dal Segretario Generale, da tre soci eletti, per scrutinio segreto, dall'Assemblea Ordinaria tra i propri componenti.

Risultano membri del Consiglio Direttivo coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere subentrerà allo stesso il primo dei non eletti, e così di seguito; in caso di ulteriore necessità si procederà mediante cooptazione tra i soci disponibili.

Nella prima riunione del neo-eletto Consiglio, il Presidente provvederà ad assegnare ai Consiglieri le cariche di Vice Presidente, Amministratore e Vice Segretario Generale.

Anche per queste tre cariche valgono le stesse regole di incompatibilità previste per le cariche di Presidente e di Segretario Generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo della Sezione CIOFF Italia risulta, pertanto, composto dal Presidente, dal Segretario Generale, dal Vice Presidente, dall'Amministratore e dal Vice Segretario Generale.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo della Sezione; si riunisce di norma ogni quattro mesi e la convocazione può avvenire, oltre che per iniziativa del Presidente, anche su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le attività della Sezione, regolandone gli aspetti organizzativi, amministrativi e finanziari.

In particolare compete al Consiglio:

- a) far osservare lo Statuto ed il Regolamento interno;
- b) rispondere nei confronti dell'Assemblea del funzionamento e della gestione dell'Associazione;
- c) predisporre ogni anno il programma di attività ed i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre entro il 30 aprile all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- d) elaborare proposte concrete per assicurare la partecipazione attiva dei giovani alla vita associativa;
- e) applicare le sanzioni disciplinari;
- f) dichiarare la decadenza dal titolo di socio e di componente degli Organismi statutari;
- g) emanare ed abrogare norme regolamentari, in particolare per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle elezioni interne e di ammissione di nuovi soci, in carenza del Regolamento interno, regolarmente approvato dall'Assemblea Straordinaria.

Per l'elaborazione di materie fondamentali nei vari campi del CIOFF e per fornire pareri agli Organi sociali, il Consiglio Direttivo istituisce Commissioni permanenti e temporanei Gruppi di lavoro.

Le modalità per la composizione ed il funzionamento di tali Organismi, che saranno presieduti dai componenti il Consiglio Direttivo, sono stabilite dal Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, con un preavviso di almeno dieci giorni mediante lettera. In caso di urgenza mediante convocazione telefonica o telematica o tramite fax.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre dei componenti del Consiglio e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voto è determinante quello del Presidente.

Art. 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi più due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria e scelti anche fra persone diverse dai propri componenti; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Fra i suoi componenti effettivi il Collegio designa il Presidente.

Il Collegio:

- a) verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
- b) redige la relazione al conto consuntivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente del Collegio può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria e scelti anche fra persone diverse dai propri componenti; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Fra i suoi componenti effettivi il Collegio designa il Presidente.

Il Collegio:

- a) giudica inappellabilmente, senza formalità di procedura, sulle eventuali controversie fra i singoli soci, fra gli organi sociali, fra questi ed i soci;
- b) decide in via definitiva sui ricorsi dei soci avverso le delibere adottate;
- c) si pronuncia in via definitiva sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Le deliberazioni degli Organi sociali, i verbali ed i bilanci dell'Associazione sono tenuti a disposizione dei membri presso la Segreteria della Sezione.

I documenti in questione possono anche essere consultati dai soci, mediante chiavi di accesso personalizzate, sul sito Internet della Sezione CIOFF Italia (www.cioff-italia.org).

Art. 14

DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e s'intendono conferite "ad personam".

Tutte le funzioni e le prestazioni degli Organi sociali sono gratuite.

Potranno solo essere rimborsate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le spese vive sostenute dagli Organi sociali nell'interesse e per conto della Sezione.

Art. 15

LE ENTRATE SOCIALI ED IL PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) offerte volontarie ed elargizioni in genere;
- c) contributi e sovvenzioni erogati da Enti pubblici e da Associazioni diverse;
- d) rimborsi spese corrisposti dai Festival non associati e dai Gruppi folkloristici italiani per prestazioni e benefici ricevuti dalla Sezione o direttamente o tramite i suoi Soci;
- e) eventuali donazioni e lasciti;
- f) eventuali sponsorizzazioni;
- g) proventi da gestione di iniziative permanenti od occasionali;
- h) entrate da attività commerciali marginali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai materiali, dai beni mobili ed immobili acquistati od avuti in donazione per i fini statutari.

E' vietato distribuire, anche in forma indiretta, gli eventuali utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16

L'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Sezione CIOFF Italia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio preventivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

E' fatto obbligo reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 17

SCIoglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, dovrà essere deliberato, con votazione segreta, dall'Assemblea Straordinaria all'uopo convocata, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti con diritto di voto, ai sensi dell'art. 7, comma 14°, del presente Statuto.

In caso di impossibilità di convocare l'Assemblea, lo scioglimento sarà regolato dalle norme del Codice Civile in materia.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo il pagamento di tutti gli impegni assunti, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

La Sezione CIOFF Italia osserverà le leggi ed i regolamenti in materia di volontariato, di promozione sociale e di enti "non profit" e si atterrà alle disposizioni emanate dal CIOFF Mondiale.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, vige quanto disposto dal Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea Generale della Sezione CIOFF Italia tenutasi a Minturno il 29 novembre 2001.

Le modifiche statutarie di cui agli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 18 sono state approvate dall'Assemblea Straordinaria di Agrigento del 6 febbraio 2003 ed entrano in vigore il giorno stesso della loro approvazione, anche con riferimento ai poteri e alla durata del mandato delle cariche sociali, le cui norme devono intendersi applicative per gli Organi della Sezione CIOFF Italia attualmente in carica.